



ACCORDO
tra
LA PROCURA EUROPEA
e
L'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione all'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DI EPPO

La Procura europea (di seguito: "EPPO") e l'Agenzia delle Entrate, congiuntamente denominate "le parti",

Visti gli articoli 86 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO (di seguito "regolamento EPPO"), in particolare gli articoli 4, 13 e 43(1),

Considerato che l'EPPO è la Procura competente a indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori e i complici di reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 ed individuati dal regolamento EPPO, ed esercitare le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali competenti degli Stati membri, fino alla pronuncia del provvedimento definitivo,

Considerato che, di norma, l'EPPO svolge indagini ed esercita l'azione penale tramite i suoi procuratori europei delegati (EDP), che agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e, oltre ai poteri e allo status specifici loro conferiti dal regolamento EPPO, hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali in materia di indagini, azione penale e portare in giudizio le cause,

Considerato, in particolare, che i procuratori europei delegati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti conservate in tutti i registri delle pubbliche autorità, alle stesse condizioni previste dal diritto nazionale in casi simili,

Considerato che in seno all'Agenzia delle entrate opera il Settore Contrasto Illeciti della Divisione Contribuenti, organo centrale ordinariamente deputato ad effettuare le indagini di maggiore rilevanza per la prevenzione e il contrasto degli illeciti fiscali internazionali e delle frodi fiscali, con particolare riguardo a quelle in materia di imposta sul valore aggiunto,

Considerato che con l'Atto del Direttore dell'Agenzia prot. RU 254583 del 6 ottobre 2021 è stato individuato il Settore Contrasto Illeciti della Divisione Contribuenti quale struttura deputata alla gestione dei rapporti istituzionali e dei flussi di comunicazione con la procura dell'Unione europea in merito alle attività istruttorie concernenti fattispecie di reato lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, come definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 recepita con il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75,
Convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente Accordo ha lo scopo di facilitare l'accesso da parte dell'EPPO alle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e di ottimizzare il supporto analitico che l'Agenzia delle Entrate, per il tramite del Settore Contrasto Illeciti, può fornire all'EPPO.
2. Al fine di agevolare l'attuazione del presente memorandum, in particolare lo scambio di informazioni, le persone di contatto di cui all'articolo 5 possono procedere a consultazioni reciproche in qualsiasi momento.

Articolo 2

Scambio di informazioni e supporto analitico

1. Fatti salvi gli obblighi delle parti a norma degli articoli 24(1), 24(7) e 34(8) del regolamento EPPO, l'EPPO potrà richiedere al Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate informazioni e documenti relativi alla situazione fiscale ed economica delle persone fisiche, delle imprese o qualsiasi altra informazione, come una specifica analisi di attività finanziarie, rilevante per la propria attività operativa.
2. Il Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate comunica ad EPPO tutte le informazioni supplementari, ottenute anche attraverso ispezioni e altre attività istituzionali dell'Agenzia, pertinenti alle indagini in corso svolte dall'EPPO.
3. L'EPPO informa il Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate dell'esito delle indagini penali in cui le parti hanno cooperato e, se richiesto, trasmette all'Agenzia delle Entrate copia delle decisioni giudiziarie, a meno che la divulgazione non sia vietata dal diritto applicabile.
4. Qualora, avendo ricevuto una richiesta di informazioni dall'EPPO, l'Agenzia delle Entrate venga a conoscenza del fatto che tali informazioni siano connesse a un'indagine condotta da un'autorità giudiziaria o investigativa nazionale, l'Agenzia delle Entrate informa l'autorità nazionale di tale circostanza, a meno che l'EPPO non specifichi che tale richiesta non possa essere divulgata ad altre parti.
5. Quando l'Agenzia delle Entrate riceva una richiesta di informazioni da un'autorità giudiziaria o investigativa nazionale e sia a conoscenza del fatto che tali informazioni sono connesse a un'indagine condotta dall'EPPO, il Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate informa l'EPPO di tale circostanza, a meno che l'autorità nazionale la informi che la sua richiesta non può essere divulgata ad altre parti.

Articolo 3

Riservatezza, uso delle informazioni da parte delle parti e in relazione a terzi

1. Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo sono protette dal segreto professionale a norma dell'articolo 108 del regolamento EPPO, del rilevante diritto nazionale italiano e sono trattate nel rispetto delle pertinenti norme in materia di riservatezza.
2. L'EPPO e l'Agenzia delle Entrate non si scambiano informazioni se la divulgazione all'altra parte è vietata dalla legge che disciplina la parte in possesso delle informazioni.

Articolo 4

Modalità di scambio di informazioni

1. L'EPPO può ottenere informazioni dall'Agenzia delle Entrate indirettamente, tramite le Forze dell'ordine italiane coordinate dall'EPPO, o direttamente accedendo alle informazioni presenti nelle banche dati dell'"Anagrafe Tributaria":
 - a. tramite il suo ufficio centrale a Lussemburgo,
 - b. tramite i procuratori europei delegati nei suoi uffici decentrati in Italia,
2. Le modalità operative dell'accesso diretto alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, nonché le procedure e le infrastrutture informatiche a supporto, saranno disciplinate da apposite convenzioni tra le Parti.
3. L'accesso diretto alle banche dati dell'"Anagrafe Tributaria" è concesso, previa stipula di apposita convenzione e dopo aver concordato sulle specifiche regole di accesso, al:
 - a. Procuratore europeo italiano ed ai procuratori europei delegati, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento EPPO,
 - b. personale dell'ufficio centrale, a seguito di una specifica delega del EP/EDP, ai sensi dell'articolo 8(5) del regolamento EPPO.
4. Le parti organizzeranno congiuntamente, nel rispetto della legislazione applicabile, procedure di comunicazione elettronica sicura, e si consulteranno ai fini dell'attuazione del presente accordo.

Articolo 5

Persone di contatto

1. Ai fini della cooperazione operativa, le persone di contatto per conto dell'EPPO sono i procuratori europei delegati responsabili del caso specifico; la persona di contatto per conto dell'Agenzia è il Capo Settore Contrasto Illeciti, anche per il tramite dei Capi Sezione dello stesso Settore.
2. In caso di comunicazioni relative a questioni strategiche o politiche, o in qualsiasi altro caso di necessità di contatti con l'ufficio centrale dell'EPPO, la persona di contatto è il Procuratore europeo incaricato della supervisione per l'Italia.
3. Ogni successiva modifica delle persone di contatto designate sarà notificata senza indugio per iscritto.

Articolo 6

Riunioni, formazione e seminari

1. Le parti cooperano, se del caso, in materia di formazione in settori di interesse comune.
2. Le parti possono invitarsi reciprocamente a partecipare, in modo paritario, a riunioni di coordinamento o ad altre iniziative analoghe. Le parti possono individuare questioni tematiche specifiche da discutere ulteriormente, attraverso riunioni periodiche, che possono svolgersi anche virtualmente e sono finalizzate all'analisi congiunta di casi specifici.

3. I programmi di formazione dell'EPPO e dell'Agenzia possono essere aperti alla partecipazione del personale dell'altra parte. Le parti possono scambiare formatori e organizzare attività di formazione congiunte.

Articolo 7

Protezione dei dati

1. I dati personali possono essere trattati dalle parti solo nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Entrambe le parti provvedono affinché tutte le comunicazioni di dati personali, nonché i relativi trasferimenti, siano debitamente registrati e tracciabili, nonché, in linea con queste o altre norme di attuazione, i motivi del loro trasferimento. I dati personali non sono conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono stati trattati o di quanto richiesto in virtù di altri obblighi giuridici.
2. I dati personali debbono venire trasmessi con uno scopo e non possono essere trattati in modo incompatibile con tale finalità.
3. Quando le parti si scambiano dati personali e l'interessato è già stato informato del trattamento dei suoi dati da parte della parte che li trasmette, ciò è notificato alla parte ricevente nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza delle indagini.
4. Nella misura applicabile e fatto salvo l'eventuale accordo tra i responsabili del trattamento delle parti, le stesse cooperano e si informano reciprocamente in modo adeguato dell'adempimento dei rispettivi obblighi. Ciò comprende, in particolare, l'informazione reciproca in caso di violazione dei dati personali che si verifichi in relazione ai dati personali scambiati nell'ambito del presente accordo; inoltre, qualora vi siano motivi per ritenere che i dati personali ricevuti o forniti in virtù del presente accordo siano inesatti, incompleti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, la parte ricevente adotta le misure del caso.
5. Le parti rispettano le eventuali restrizioni all'uso delle informazioni scambiate o le istruzioni relative alla cancellazione o alla distruzione, comprese eventuali restrizioni all'accesso in termini generali o specifici.

Articolo 8

Spese

Salvo diversa disposizione, le parti si fanno carico delle proprie spese derivanti dall'attuazione del presente accordo.

Articolo 9

Modifiche e integrazioni

Il presente accordo può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento e di comune accordo tra le parti.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma ed è firmato elettronicamente dalle parti.

Per l'EPPO

Danilo CECCARELLI
Vice Procuratore Capo Europeo
Procuratore Europeo supervisione per
l'Italia

Per l'Agenzia delle entrate

Il Direttore
Ernesto Maria Ruffini